



## ESONERO PARZIALE: Nota informativa

L. 68/99 art. 5, D.M. 7 luglio 2000 N° 357 e D.M. 21.12.2007

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista potranno essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo Regionale per l'occupazione una somma pari a un contributo esonerativo ai sensi del D.M. 357/00 e del D.M. 21.12.07 pubblicato sulla G.U. del 04.02.2008, per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata con **decorrenza dalla data di presentazione della domanda.**

- La domanda di esonero deve essere inoltrata al Servizio per l'Impiego del territorio in cui ha sede l'impresa.
- Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda deve essere inoltrata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
- La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale che comportano faticosità, pericolosità, condizioni ambientali, lavoro esterno ecc.
- **Si ricorda che le domande di esonero parziale, siano esse dei rinnovi o nuovi provvedimenti, devono essere redatte in bollo da euro 16,00.**  
**Le domande sprovviste di marca da bollo o con marca da bollo di importo errato non verranno ritenute valide.**

Si ricorda che la percentuale massima di esonero è pari al 60 % della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto privato e nel settore della vigilanza e sicurezza tale percentuale può essere elevata all'80%.

Ai fini di rilascio dell'autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili il contributo previsto dalla legge. Il versamento va fatto nella regione in cui è situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero.

La Regione Lombardia ha previsto che i contributi esonerativi di € 39,21 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 193 del 30.09.2021), per ogni giorno lavorativo, per ciascun disabile non occupato, devono essere calcolati su: 5g./settimana, se è adottata la settimana corta; su 6 g./settimana, se il sabato è considerato lavorativo. Il contributo esonerativo dovrà essere versato in 2 rate semestrali posticipate, con scadenza **16 luglio** (per il semestre gennaio-giugno) e **16 gennaio** (per il semestre luglio-dicembre) mediante PagoPA sul portale di Sintesi.

La data di presentazione della domanda di esonero è da considerarsi come decorrenza del calcolo del contributo.

Alla scadenza del provvedimento di esonero dovrà essere inoltrata all'Ufficio eventuale domanda di rinnovo. Si ricorda che nel caso di certificazione di ottemperanza (art. 17 L. 68/99) per la partecipazione alle gare di appalto, i contributi esonerativi relativi al semestre in corso devono essere versati contestualmente alla presentazione della domanda.

Si sottolinea che al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla L. 68/99, il Servizio, trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione all'esonero, può disporre l'avviamento numerico di persone disabili.

Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo il Servizio provvederà ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione Provinciale del lavoro, ai fini dell'eventuale erogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro.

La persistente inadempienza nel versamento del contributo comporterà la decadenza dall'autorizzazione all'esonero.

IL DIRIGENTE